

RATTAZZI. Però la questione dovrebbe riflettere tanto i membri del tribunale appartenenti alla marina, quanto quelli appartenenti all'esercito; il principio è perfettamente identico.

PRESIDENTE. Onorevole Maldini, ella aveva chiesto la parola?

MALDINI. In principio del capitolo.

PRESIDENTE. Non ho inteso, parlerà dopo. La parola spetta ora all'onorevole D'Aste.

D'ASTE. Mi rincresce di non poter accettare la proposta fatta dall'onorevole Pescetto, quantunque procurerebbe vantaggio ai miei amici ed antichi colleghi, ma io non trovo la necessità di dare questi maggiori assegni, giacchè l'uffiziale ammiraglio che va alle sedute del Consiglio ed ai lavori del tribunale, non lavora per altri servizi. I membri ammiragli del tribunale supremo sono già membri del Consiglio d'ammiragliato ed hanno già un altro soprassoldo.

Mi pare quindi che non sarebbe il caso di dar loro due soprassoldi. Quando le finanze saranno in migliore stato, allora sarò io il primo a dire che bisogna aumentare lo stipendio degli uffiziali in generale; ma oggi, come si trovano le nostre finanze, venire a dare due soprassoldi allo stesso individuo mi pare che sia inopportuno. Per conseguenza mi oppongo alla proposta dell'onorevole Pescetto. Quando si tratterà poi del bilancio della guerra, proporrò anche quest'economia per quel bilancio.

MALDINI. Mi permetta la Camera che chiami la sua attenzione sopra il capitolo riguardante la giustizia militare marittima, ed in ispecie sopra il nuovo Codice penale militare marittimo.

Io credo che le osservazioni brevissime che sarò per fare sopra quest'argomento potranno essere utili alla Camera anche nella discussione prossima dei provvedimenti finanziari, nella parte cioè dei medesimi che concerne l'unificazione legislativa, in quanto che la Camera potrà dalle mie parole avere cognizione del modo col quale le Commissioni, che il potere esecutivo nomina per coordinare i Codici, adempiono al loro mandato.

Premetto che ignoro di quali persone fosse composta la Commissione che fu nominata dai due ministri della guerra e della marina per coordinare i due Codici, il Codice penale militare, ed il Codice penale militare marittimo.

La Camera ricorderà che nell'anno scorso fu votato il nuovo Codice penale per la marina militare, e che col primo articolo della relativa legge si dava incarico al Governo del Re di coordinarlo col Codice penale militare. La parola *coordinamento* per verità è un po' elastica.

Nonostante le spiegazioni che si trovano nella relazione che precede il progetto di legge della nostra Commissione, come del pari alcune considerazioni svolte nella relazione fatta nell'altro ramo del Parla-

mento dallo stesso onorevole Vigliani, che fu poi ministro di grazia e giustizia, quando il nuovo Codice fu messo in vigore, codeste considerazioni dico potevano dare una traccia sufficiente alla Commissione governativa, incaricata del coordinamento, per vedere entro quali limiti il coordinamento medesimo dovesse farsi.

Io ho fatto parte nel 1865 di una Commissione di coordinamento per il Codice della marina mercantile; ma quella Commissione è andata molto a rilento nel modificare articoli, appunto perchè ha creduto dover intendere in un senso restrittivo il mandato che le era stato conferito, quantunque la legge del 2 aprile 1865 fosse in proposito abbastanza ampia ed esplicita.

Il concetto del Governo e della Commissione della Camera nell'approvazione del Codice per la marina militare era quello che, per così dire, vi fossero due tribunali supremi, l'uno per la guerra, composto di uffiziali generali dell'esercito, l'altro per la marina, composto di ammiragli; però il presidente si voleva che fosse uno solo per codeste due sezioni del tribunale suddetto. Questo concetto sarà stato buono, sarà stato cattivo, io non entro adesso nel merito della questione; faccio però osservare alla Camera come la Commissione di coordinamento ha per primo punto modificato questo concetto di un solo tribunale supremo di guerra composto di generali e di ammiragli.

Invero la relazione fatta nell'altro ramo del Parlamento diceva a questo proposito, che forse si sarebbero incontrate difficoltà non pochè nel mantenere qui in Firenze un certo numero di ammiragli, quanti erano necessari per comporre codesta sezione, che io chiamerò sezione marittima del tribunale supremo di guerra e marina. Ed infatti si sarebbero forse trovati questi inconvenienti. Dunque io non voglio censurare il fatto di un solo tribunale supremo per l'esercito e per la marina. Solamente mi pare che la Commissione sia andata un po' più in là, perchè avrebbe dovuto almeno attenersi a quanto era suggerito nella dotta relazione dell'altro ramo del Parlamento.

Infatti il Senato del regno aveva accennato al modo di comporre questo nuovo ed unico tribunale supremo per le due armate di terra e di mare, mentre la Commissione ne ha fatto qualche cosa di intieramente diverso. Ma essa è andata ancor più in là, ha toccato anche una questione di competenza, e questa la credo cosa molto grave. Dal momento che la questione di competenza era stata votata dai due rami del Parlamento, qui non c'era più questione da coordinare, ed una questione di competenza è troppo grave per lasciarla risolvere da una semplice Commissione governativa di coordinamento.

Sopra questo proposito io chiamo l'attenzione speciale dell'onorevole ministro della marina.

Il Codice, come era stato votato dai due rami del Parlamento, all'articolo 360 indicava gli individui soggetti alla giurisdizione dei tribunali marittimi, e spe-